



**Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio
Servizio VIII Scuole Statali**

Circolare n. 15 del 03/08/2021

Disposizioni per la realizzazione di Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a.f. 2021/2022 in co-progettazione ai sensi del punto 6 del paragrafo 2.4 delle “Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)” approvate con DGR. n. 287 del 1 luglio 2021.

1. OFFERTA FORMATIVA IeFP IN CO-PROGETTAZIONE a.f. 2021/2022

La Regione Siciliana con le Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)” approvate con deliberazione n. 287 del 1 luglio 2021 (Linee guida regionali), si è dotata di un testo organico di disciplina di tale ambito formativo.

Con la presente Circolare, il Dipartimento dell'Istruzione dell'Università e del Diritto allo studio impartisce agli Enti di formazione professionale di cui al punto 6 del paragrafo 2.4 delle Linee guida regionali le indicazioni in ordine alle procedure e modalità per la realizzazione dei Percorsi IeFP in co-progettazione per l'anno formativo 2021/2022, per il conseguimento di una delle qualifiche triennali corrispondenti al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e incluse nel Repertorio regionale delle figure professionali aggiornato con D.A. n. 377 del 28/02/2020, in linea con quanto previsto dagli Accordi in Conferenza Stato Regioni e dalle Linee guida regionali vigenti.

Tale offerta si inserisce in maniera coerente nel contesto e nel quadro della programmazione regionale IeFP, con interventi finanziati a valere sulle risorse messe a disposizione dalla Regione Siciliana e annualmente assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) finalizzate ai percorsi IeFP.

L'attivazione dei percorsi IeFP 2021/2022 contribuisce, inoltre, al conseguimento dell'Obiettivo Specifico 4e) *“Migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida degli apprendimenti non formali e informali, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati”* dell'Obiettivo di Policy 4 del Programma regionale FSE + della Regione Siciliana 2021/2027, in corso di definizione.

La presente Circolare disciplina l'Offerta formativa IeFP in co-progettazione con avvio della prima annualità nell'a.f. 2021/2022, nonché la prosecuzione dei Percorsi IeFP co-progettati che nell'a.f. 2021/2022 realizzano la seconda o terza annualità.

I corsi dovranno prevedere un monte ore di **1.056 ore** secondo quanto previsto dalle Linee guida regionali vigenti, sistema **ordinario e duale**, di cui almeno **200 ore** per la realizzazione degli standard minimi relativi alle competenze di base **erogate dai docenti dell'Istituto Professionale di Stato presso la sede accreditata dell'Ente di Formazione.**

La durata del corso non potrà essere superiore a **9 mesi** dalla data di effettivo avvio dell'aula e, in ogni caso, non potrà superare i 220 giorni utili, con una erogazione settimanale di almeno 30 ore corso da svolgersi in orario antimeridiano.

2. DESTINATARI

I percorsi IeFP si rivolgono ai giovani allievi in età diritto-dovere che scelgono il Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per conseguire un titolo riconosciuto e in grado di aumentare le proprie opportunità occupazionali, agendo in via preventiva quale misura di contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico e formativo nonché alla povertà educativa aggravati dall'emergenza pandemica Covid-19.

I Destinatari, pertanto, sono:

- 1) gli allievi che hanno concluso il primo ciclo di istruzione con il superamento dell'esame conclusivo e intendono assolvere il proprio obbligo di istruzione nel sistema regionale IeFP o, comunque, gli allievi in possesso dei requisiti per l'inserimento al **primo** anno IeFP;
- 2) gli allievi già inseriti in percorsi IeFP co-progettati e che hanno maturato l'ammissione alla **secondo** o **terzo** annuo o, comunque, in possesso dei requisiti per l'inserimento alla seconda o terza annualità IeFP.

In coerenza con quanto stabilito dalle Linee Guida Regionali vigenti, per l'iscrizione al primo anno possono accedere i giovani fino a **18 anni** non compiuti entro il 1° Settembre 2021.

Eventuali allievi non in continuità di percorso co-progettato, possono accedere al secondo anno fino a **19 anni** non compiuti alla data del 1 settembre 2021, mentre al terzo anno fino a **20 anni** non compiuti alla data del 1 settembre 2021.

3. SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A) Percorsi IeFP in co-progettazione - Prima annualità 2021/2022

I soggetti attuatori sono gli Enti di formazione professionale in grado di garantire i livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto Legislativo 17 Ottobre 2005, n. 226.

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida regionali vigenti, paragrafo 2.4, punto 6), possono presentare richiesta a valere sulla presente Circolare, gli Enti di Formazione Professionale accreditati per la "Macrotipologia A - Obbligo di Istruzione e Formazione" di cui al "Regolamento Accreditamento 2015" approvato con Decreto Presidenziale 1 ottobre 2015 n. 25, secondo una co-progettazione definita sulla base degli standard regionali, **in rete** con gli Istituti Professionali Statali (Intesa) aventi sede nella stessa provincia o area territoriale.

Per casi debitamente motivati e documentati, il Dipartimento dell'Istruzione dell'Università e del Diritto allo studio, valuterà l'autorizzazione alla co-progettazione del percorso con altro Ente di Formazione autorizzato ad erogare offerta formativa IeFP, avente sede di erogazione nella stessa area territoriale.

La presentazione della domanda a valere sulla presente Circolare costituisce domanda di ammissione alla co-progettazione del percorso IeFP per la realizzazione della sperimentazione triennale di cui all'art. 6 comma 3 della L.R. 23/2019. L'avvio del percorso è subordinato all'autorizzazione dell'Amministrazione, che in tale sede si riserva altresì di valutare, ove ne ricorrano i presupposti, l'eventuale Intesa con altro Ente.

Potrà essere autorizzato l'avvio di **un solo Percorso IeFP in co-progettazione** con avvio nell'a.f. 2021/2022 (una sola domanda), riferito esclusivamente ad una delle Figure di Operatore IeFP inserite nella Tabella 1.

Tabella 1 - Figure professionali IeFP prioritarie – I anno	
1	Operatore Agricolo
2	Operatore ai Servizi di promozione e accoglienza
5	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore
6	Operatore alle lavorazioni materiali lapidei
7	Operatore alle lavorazioni dell'oro, dei materiali preziosi o affini
9	Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
12	Operatore del mare e delle acque interne
13	Operatore dell'abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa
16	Operatore delle produzioni alimentari
17	Operatore delle produzioni chimiche
19	Operatore termoidraulico
20	Operatore Edile
21	Operatore elettrico
22	Operatore gestione delle acque risanamento ambientale
23	Operatore grafico
25	Operatore meccanico
26	Operatore montaggio e manutenzioni imbarcazioni da diporto

I percorsi devono essere **co-progettati** e concordati tra le Istituzioni scolastiche statali che offrono percorsi di istruzione professionale e gli Enti di formazione professionale che, nel rispetto delle proprie competenze, condividono anche metodologie e strumenti di valutazione nell'ambito dell'elaborato progettuale.

Ai fini della partecipazione, l'Ente richiedente deve predisporre specifica **Intesa** con Istituto professionale di Stato, di durata almeno triennale, avente sede scolastica nella stessa provincia o area territoriale della sede di erogazione del richiedente.

L'Amministrazione si riserva, altresì, in caso di mancata disponibilità da parte di Istituti Professionali di Stato nella stessa provincia o area territoriale, la possibilità di prevedere, in via sostitutiva, eventuali aggregazioni tra Enti già in possesso di autorizzazione ed Enti richiedenti nuovo accesso a condizione che abbiano entrambi la sede di erogazione nella stessa area territoriale (contiguità territoriale).

B) Percorsi IeFP in co-progettazione – Prosecuzione seconda o terza annualità 2021/2022

Possono presentare richiesta a valere sulla presente Circolare, per l'attivazione in prosecuzione della seconda annualità a.f. 2021/2022, gli Enti di Formazione Professionale già ammessi alla co-progettazione nell'a.f. 2020/21, mentre per l'attivazione della terza annualità a.f. 2021/2022 gli Enti di Formazione Professionale già ammessi alla co-progettazione nell'a.f. 2019/2020.

Tali Enti richiedenti devono dichiarare il mantenimento dei requisiti richiesti per l'ammissione alla co-progettazione, oltre che la vigenza dell'Intesa con l'Istituto Professionale statale/o Ente autorizzato, con cui è co-progettato il percorso IeFP.

Sede di erogazione per lo svolgimento delle attività

Le sedi di erogazioni permanenti ed occasionali devono essere accreditate ai sensi del "Regolamento Accreditamento 2015" - D.P.R. 1 ottobre 2015, n. 25, ed avere i requisiti di disponibilità esclusiva e continuativa, dimostrata da titolo giuridicamente idoneo, per tutta la durata del percorso di IeFP comprensivi di spazi destinati ed attrezzature necessari ad assicurare l'offerta formativa in relazione alla specifica figura. La sede di erogazione deve essere ubicata nella stessa provincia o area territoriale dell'Istituto professionale di Stato o, nel caso di co-progettazioni autorizzate, dell'Ente che ha già realizzato la sperimentazione.

A seguito della positiva conclusione del triennio in co-progettazione, l'Ente potrà rientrare tra gli organismi istituzionali che erogano l'offerta di IeFP di cui al punto 4 del paragrafo 2.4 delle Linee Guida regionali vigenti.

4. DIMENSIONE DELLE CLASSI

A) Dimensione classi prima annualità a.f. 2021/22

Il numero minimo di allievi per attivare i Percorsi IeFP co-progettati di primo anno è pari a n. 22 allievi. Potranno essere autorizzate classi fino al massimo di n. 27 allievi.

Possono essere inseriti al massimo n. 2 allievi per corso con disabilità definita dall'art. 3 della L. 104/1992.

E' ammessa una deroga al numero minimo di allievi per corso sopra indicato, come segue:

a) n. **20** allievi in presenza, *alternativamente*, di allievi disabili ex art. 3 L. 104/92, *oppure* di sedi corsuali localizzate nei comuni totalmente montani (classificazione vigente ex art. 1 L. 991/1952 e ss.mm.ii - elenco ISTAT), in tutte le Isole minori e comuni ricadenti nelle Aree Interne SNAI;

b) n. **18** allievi in presenza, *contemporaneamente*, di allievi disabili ex art. 3 L. 104/92 e di sede corsuale localizzata nei comuni totalmente montani (classificazione vigente ex art. 1 L. 991/1952 e ss.mm.ii - elenco ISTAT), in tutte le isole minori e comuni ricadenti nelle Aree Interne SNAI.

Nel caso di presenza di allievi disabili, l'Ente dovrà porre in essere ogni azione utile alla frequenza dell'allievo per tutta la durata del percorso IeFP.

La soglia di frequenza per la validità dell'anno formativo dell'allievo è pari al **75% del monte-ore corso** (75% di 1056 ore).

E' consentito al Beneficiario attivare LARSA di riallineamento/recupero delle competenze al di fuori del monte-ore corso, il cui costo non ricada sull'operazione finanziata, purché la durata non ecceda il 15% del monte-ore corso finanziato e vengano rispettati tutti gli standard formativi previsti dalle Linee guida regionali e dalla presente Circolare.

B) Dimensione classi seconda e terza annualità a.f. 2021/22

Il numero minimo di allievi per attivare i corsi co-progettati di secondo e terzo anno è di n. 20 allievi. Potranno essere autorizzate classi fino a un massimo di 27 allievi.

Nel caso di corso con almeno n. 18 allievi in continuità di percorso dal primo o secondo anno è autorizzata la prosecuzione della classe al secondo o terzo anno (n. 18 allievi).

Possono essere inseriti al massimo n. 2 allievi per corso con disabilità definita dall'art. 3 della L. 104/1992. In tal caso, l'Ente dovrà porre in essere ogni azione utile alla frequenza dell'allievo disabile per tutta la durata del percorso IeFP.

E' ammessa una deroga al numero minimo di allievi per corso sopra indicato, come segue:

a) n. 18 allievi in presenza, *alternativamente*, di allievi disabili ex art. 3 L. 104/92, *oppure* di sedi corsuali localizzate nei comuni totalmente montani (classificazione vigente ex art. 1 L. 991/1952 e ss.mm.ii - elenco ISTAT), in tutte le Isole minori e comuni ricadenti nelle Aree Interne SNAI;

b) n. 15 allievi in presenza, *contemporaneamente*, di allievi disabili ex art. 3 L. 104/92 e di sede corsuale localizzata nei comuni totalmente montani (classificazione vigente ex art. 1 L. 991/1952 e ss.mm.ii - elenco ISTAT), in tutte le isole minori e comuni ricadenti nelle Aree Interne SNAI.

In mancanza del numero minimo di allievi in continuità (prosecuzione) possono essere formate **classi articolate** di secondo o terzo anno con al massimo due Figure IeFP, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione.

5. INDICAZIONI PER I PERCORSI CO-PROGETTATI E VIGILANZA SULL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Le proposte progettuali presentate ai sensi della presente Circolare devono rispettare gli standard formativi relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico professionali definite dalle Linee Guida regionali dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

L'istituzione scolastica che stipula l'Intesa per la co-progettazione deve garantire allo studente la frequenza del percorso di istruzione e formazione professionale scelto garantendo il rientro nell'istituzione scolastica qualora se ne ravvisi la impossibilità di erogazione dell'offerta formativa da parte dell'Ente di Formazione Professionale. Il coordinamento didattico dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in co-progettazione è in capo al Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale di Stato in raccordo con il Collegio dei Docenti.

I Dirigenti delle istituzioni scolastiche sono responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione degli allievi dei percorsi IeFP in co-progettazione e procederanno a periodiche verifiche.

Particolare attenzione deve essere riservata all'assolvimento dell'obbligo di istruzione da parte degli studenti a rischio, rilevando i casi e le ragioni di inosservanza.

E' obbligo dei gestori degli Enti di formazione segnalare tempestivamente all'Istituzione scolastica cui fanno capo i casi di abbandono dei suddetti percorsi.

Le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione, d'intesa, potranno in essere tutti gli opportuni atti e provvedimenti indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi formativi e della qualificazione degli allievi.

Le Istituzioni scolastiche in co-progettazione certificheranno l'avvenuto adempimento dell'obbligo di istruzione, mentre il rilascio della qualifica professionale sarà curato dal Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio.

5. RISORSE E IMPORTI MASSIMI DEL FINANZIAMENTO

Le risorse previste per l'attuazione dei Percorsi IeFP in co-progettazione a.f. 2021/2022 trovano copertura a valere sulle risorse regionali e statali (MLPS) annualmente assegnate, sistema ordinario e duale.

L'Amministrazione Regionale si riserva, in sede di provvedimento di impegno, di individuare la fonte di finanziamento a cui imputare ciascuna operazione.

L'importo massimo finanziabile per ciascun corso IeFP è di € **84.000,00** (n.1056 ore).

In presenza di allievi diversamente abili è riconosciuto un contributo di ulteriori € 1.500,00 per il costo diretto di personale per il sostegno all'utenza svantaggiata e, pertanto, l'importo massimo finanziabile sarà di € **86.100,00**.

Il sostegno si configura quale "Sovvenzione" (art. 67 Reg. 1046/2018).

La Circolare non prevede alcun regime di aiuto.

5. RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI FINANZIATI

Qualora il corso, all'atto della sua conclusione, presenti un numero di allievi validi inferiore al numero di allievi indicati nelle Tabelle 2 e 3 di seguito riportate, l'Amministrazione provvederà a rideterminare il finanziamento assegnato in funzione del numero effettivo di allievi che hanno frequentato almeno il **75% delle ore del percorso formativo** (allievi validi). Al raggiungimento della soglia del monte-ore di frequenza dei singoli allievi, possono concorrere anche i laboratori di recupero/sviluppo apprendimenti personalizzati (LARSA) attivati dal Soggetto beneficiario richiamati al punto 3. L'attività laboratoriale dei LARSA dovrà risultare da appositi registri.

Tabella 2 - Rideterminazioni primo anno 2021/22

	I anno	I anno corso in aree SNAI, ecc. / o con disabili	I anno corso in aree SNAI, ecc. e con disabili	Decurtazione prevista
Allievi all'avvio del corso	22	20	18	
Allievi validi a conclusione del corso fino a	15	14	13	Nessuna
Allievi validi a conclusione del corso fino a	14	13	12	5%
	12	11	10	10%
	10	9	8	15%
	8	7	6	25%
	6	5	4	40%
	4 o meno	3 o meno	1 o meno	80%

Tabella 3 - Rideterminazioni secondo/terzo anno 2021/22

	II/III anno	II/III anno corso in aree SNAI, ecc. / o con disabili/corso almeno 18 allievi in continuità	II/III anno corso in aree SNAI, ecc. e con disabili	Decurtazione prevista
Allievi all'avvio del corso	20	18	15	
<i>Allievi validi a conclusione del corso fino a</i>	<i>15</i>	<i>14</i>	<i>13</i>	<i>Nessuna</i>
Allievi validi a conclusione del corso fino a	14	13	12	5%
	12	11	10	10%
	10	9	8	15%
	8	7	6	25%
	6	5	4	40%
	4 o meno	3 o meno	2 o meno	80%

Nel caso di corsi avviati in deroga al numero minimo di allievi per la presenza di disabili, il mantenimento di tale condizione è oggetto di verifica a conclusione del corso. Nel caso in cui, a fine corso, non si riscontri la presenza degli allievi disabili tra gli allievi validi (frequenza 75% monte ore corso), il calcolo delle eventuali decurtazioni sarà operato a partire dal numero minimo di allievi richiesto in assenza di disabili.

6. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

L'Ufficio di riferimento è il Servizio VIII Scuole Statali del Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio della Regione Siciliana.

Dovrà essere presentata una domanda per ogni singola proposta formativa (corso).

Nel caso di primo anno, potrà essere presentata una sola domanda.

La domanda di partecipazione ed i relativi allegati dovranno essere presentati esclusivamente mediante la specifica procedura informatica, disponibile all'indirizzo <https://circolariiefp2021.siciliafse1420.it>, a partire dal giorno 6 agosto 2021.

Le domande per i corsi di secondo e terzo anno in co-progettazione potranno essere presentate entro e non oltre le ore 23:59:59 del 30° giorno successivo alla pubblicazione della presente Circolare sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio.

Le domande per i corsi di primo anno in co-progettazione potranno essere presentate entro e non oltre le ore 23:59:59 del giorno 14 settembre 2021, al fine di consentire il corretto raccordo con le Istituzioni scolastiche per la prevista Intesa.

Oltre tale termine non sarà possibile presentare domanda.

La procedura informatica di presentazione, permette al soggetto proponente di registrarsi, salvare le informazioni e verificare la correttezza dei dati inseriti. Il richiedente dovrà obbligatoriamente convalidare i dati che saranno **confermati** su tale sistema e daranno luogo automaticamente agli allegati in formato pdf di seguito indicati:

- Allegato 1 - Domanda di finanziamento
- Allegato 2 - Formulario (completo di elenco allievi);
- Allegato 3 - Dichiarazione capacità formativa
- Allegato 4 - Informativa privacy
- Allegato 5 - Patto di integrità

I facsimile degli allegati saranno disponibili esclusivamente sul sistema informatico di presentazione della proposta progettuale.

Convalidati i dati, la domanda e gli allegati dovranno essere scaricati (download), sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante e ricaricati (upload) nel sistema informatico di presentazione, che rilascerà apposita ricevuta.

La domanda dovrà contenere l'elenco degli allievi iscritti ai percorsi IeFP in co-progettazione a.f. 2021/2022, completo delle informazioni richieste e, in particolare, dei dati anagrafici, ciclo di studi/percorso di provenienza, continuità del percorso o meno, Ente/Istituzione scolastica scelti in subordine (subordine1 e subordine2). Per ciascun allievo dovrà essere allegata copia della richiesta di iscrizione sottoscritta dai genitori/esercanti potestà genitoriale, completa di copia del documento di identità degli stessi.

Dovrà essere resa, altresì, dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000, secondo il modello generato dalla piattaforma con dicitura "confermato", resa dal legale rappresentante dell' Ente di Formazione ed attestante gli estremi del decreto di accreditamento, aule, laboratori e altri spazi disponibili, per la sede di erogazione dei percorsi di IeFP (allegato 3).

Alla domanda, dovrà essere allegata (caricamento upload):

- **Intesa** con l'Istituto Professionale statale /o Ente qualora autorizzato, sottoscritta dal legale rappresentate delle parti (per il primo anno l'eventuale Intesa proposta con Enti di Formazione resta subordinata alla successiva autorizzazione dell'Amministrazione);
- **Piano Offerta Formativa co-progettato** con l'Istituto Professionale/Ente sottoscritto dal Dirigente Scolastico dell'I.P.S. e dal Legale Rappresentante dell'Ente ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- **Delibere** del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto dell'Istituto Professionale di Stato (o Ente).

7. ISTRUTTORIA E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Il Servizio Scuole Statali, successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, provvederà all'istruttoria delle stesse.

Saranno autorizzati i percorsi di IeFP agli Enti di Formazione in co-progettazione, presentati entro il termine di scadenza e con le modalità sopra indicate, per i quali siano soddisfatti i requisiti previsti dalla presente Circolare.

Con riferimento alla sede di svolgimento del corso saranno considerati, in particolare, i seguenti elementi:

- regolarità dell'accREDITAMENTO della sede corsuale;
- presenza di aule e spazi adeguati nella sede corsuale;
- presenza di laboratori specifici per le Figure professionali richieste.

L'Autorizzazione e l'ammissione a finanziamento dei corsi IeFP sarà oggetto di Provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio.

Per i corsi autorizzati, i legali rappresentanti degli Enti di Formazione, di intesa con le Scuole/Enti in co-progettazione, provvederanno a richiedere la vidimazione dei registri di classe presso i CPI competenti per territorio, prima dell'avvio delle attività di aula.

I corsi non avviati (avvio d'aula) entro **30 giorni** dalla pubblicazione del Decreto di autorizzazione sul sito istituzionale del Dipartimento, che assume valore di notifica, sono revocati.

8. GESTIONE FINANZIARIA, ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE

I corsi finanziati si realizzano nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 1304/2013, così come modificati dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Ne consegue che le regole di gestione e controllo dei percorsi IeFP finanziati a valere della presente Circolare sono quelle riportate nel Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2014-20 e nel Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2014-2020 vigente. In coerenza con quanto sopra la Regione effettuerà l'attività di controllo ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n.1303/2013.

Per la rendicontazione dei percorsi IeFP finanziati, in coerenza con gli indirizzi di semplificazione proposti dai regolamenti dell'Unione per il periodo 2014/2020 ed in linea con analoghe operazioni finanziate nell'ambito del PO FSE 2014/20 e di programmi complementari, si adotta un sistema di calcolo della spesa ammissibile basato sulla semplificazione dei costi, con un finanziamento a tasso forfettario indicato nell'art. 68ter del Regolamento(UE)1046/2018.

In base all'opzione di semplificazione richiamata, il finanziamento dei progetti si basa su:

- Rimborso a costi reali dei costi diretti del personale impegnato nel progetto (CDP);
- Riconoscimento di un importo forfettario pari al 40% del costo diretto del personale ritenuto ammissibile, a copertura di tutti i restanti costi dell'operazione.

L'attuazione delle operazioni finanziate sarà gestita mediante il sistema SI1420. A tal fine gli Enti di Formazione dovranno indicare sin dalla fase di presentazione della domanda il REO (ed eventuale AREO) e fornire i dati necessari al rilascio delle credenziali, che saranno comunicate dall'Amministrazione in seguito all'adozione del Provvedimento di ammissione a finanziamento.

Il finanziamento assegnato per la realizzazione del percorso IeFP sarà erogato con le seguenti modalità:

- 80% in acconto a seguito di presentazione di garanzia fidejussoria (secondo lo schema previsto dal Vademecum FSE vigente);
- 20% a saldo, a conclusione del corso, a seguito di approvazione della rendicontazione tenuto conto dell'applicazione di eventuali decurtazioni a conclusione del corso.

I corsi ammessi a finanziamento, avranno un quadro economico standard definito in funzione dell'importo del finanziamento e delle voci di costo attivate. In fase di presentazione delle domande il Soggetto richiedente dovrà valorizzare le singole voci di costo, nel rispetto dell'importo totale previsto dal quadro economico. Di seguito si indica il quadro economico standard corrispondente ai diversi importi massimi di finanziamento previsti dalla presente Circolare.

Tabella 4 – Quadro economico

QUADRO ECONOMICO STANDARD		Finanziamento base	Finanziamento base con allievi H
1. COSTI DIRETTI DEL PERSONALE (CDP)	costi reali		
B1) Preparazione Voce B1.3 Elaborazione testi didattici e dispense			
B2) Realizzazione B2.1 Docenza interna B2.2 Docenza esterna B2.3 Codocenza interna B2.4 Codocenza esterna B2.5 Tutoraggio interno B2.6 Tutoraggio esterno B2.7 Orientamento interno B2.8 Orientamento esterno B2.9 Sostegno all'utenza svantaggiata interno (solo in presenza allievi disabili) B2.10 Sostegno all'utenza svantaggiata esterno (solo in presenza allievi disabili) B1+B2		39.000,00	40.500,00
B4) Direzione B4.1 Direzione progetto B4.2 Coordinamento B4.3 Attività amministrativa, B4.4 Costi di monitoraggio fisico e finanziario interno B4.5 Costi di monitoraggio fisico e finanziario esterno Totale B4	max 25% Totale	21.000,00	21.525,00
Totale 1 Costi diretti del personale		60.000,00	61.500,00
2. IMPORTO FORFETTARIO			
C3.1 Altri costi calcolati su base forfettaria sul costo del personale	40% CDP	24.000,00	24.600,00
Totale 2 Costi su base forfettaria		24.000,00	24.600,00
Totale importo massimo finanziamento (Tot.1 +Tot.2)	Totale	84.000,00	86.100,00

L'Istituzione formativa deve utilizzare personale in possesso degli standard minimi definiti dalle Linee Guida regionali per la realizzazione dei Percorsi IeFP.

Per il reclutamento di personale esterno (docente e non docente), dovranno previamente espletarsi le procedure di evidenza pubblica in atto contrattualmente e normativamente previste, con particolare riferimento a quanto previsto dalla L.R. 14.12.2019 n. 23.

Nel caso di utilizzo di personale esterno, il *costo orario massimo ammissibile* è calcolato al lordo di IRPEF ed IRAP, al netto di eventuale IVA e quota contributo previdenziale obbligatorio (par. 7.2.2. Vademecum FSE).

In deroga a quanto previsto dal Vademecum, per le seguenti voci di costo si applicano le indicazioni e i vincoli seguenti:

B2.2 – Docenza esterna, B2.4 - Docenza di supporto/codocenza esterna, B2.10 – Attività di sostegno all’utenza svantaggiata esterna

In caso di utilizzo di personale esterno, il costo orario dovrà uniformarsi a quello previsto per i docenti dai contratti collettivi nazionali di riferimento e, in ogni caso, il costo massimo orario lordo ammissibile non potrà superare € 36,00/ora.

B2.5 – Tutoraggio interno e B2.6 – Tutoraggio esterno.

Non saranno ammessi costi relativi ad ore di tutoraggio erogate dopo l’ultimo giorno d’aula.

B.4 – Costi di direzione e controllo interno

Le voci di costo del personale rientranti nella macrovoce B.4 sono ammissibili alle condizioni e limiti stabiliti dal Vademecum FSE vigente e, in ogni caso entro l’importo massimo del 25% dell’Importo totale ammesso a finanziamento, come eventualmente rideterminato a conclusione del corso.

B4.3 - Attività amministrativa

Nel caso di ricorso a prestazioni professionali esterne individuali, il costo orario massimo lordo ammissibile non potrà superare € 26,00/ora.

9. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati forniti dal soggetto proponente nell’ambito della presente procedura, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- registrare i dati relativi ai soggetti proponenti che intendono presentare richieste di finanziamento all’Amministrazione regionale per la realizzazione di attività;
- realizzare attività di istruttoria e valutazione sui progetti pervenuti;
- realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- inviare comunicazioni agli interessati da parte dell’Amministrazione regionale;
- realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.

Il beneficiario del finanziamento (direttamente o per il tramite del Responsabile del trattamento dei dati personali) è tenuto a fornire l’informativa privacy alle famiglie/alunni, mantenere riservati i documenti, i dati e le informazioni, su qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti, acquisiti o trattati nella realizzazione dell’intervento, salvi quelli costituenti informazioni pubbliche o di pubblico dominio, ovvero pubblicamente conoscibili.

10. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare la presente Circolare, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, in ogni fase del procedimento, senza che per questo i soggetti proponenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Sicilia. La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni della presente Circolare.

11. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Circolare, si fa rinvio alla normativa di settore ed alle Linee guida regionali vigenti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Anna Buttifuoco

IL DIRIGENTE GENERALE
Antonio Valenti